

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2016

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI, LOBIANCO, PICA, MAZZARRINO, CASTELLI,  
LO BELLO, GRASSI BERTAZZI, BODRITO, MIOTTI CARLI  
AMALIA, CASTELLUCCI**

*Presentata il 12 aprile 1973*

**Norme concernenti il ridimensionamento dei poligoni di tiro a segno nazionale per il tiro con armamento di calibro ridotto alle brevi distanze**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il tiro a segno nazionale è sorto con legge 2 luglio 1882, n. 883. L'ordinamento conferitogli con tale legge, malgrado ogni modificazione e variante susseguitesesi nel frattempo, permane tuttora sia nei lineamenti fondamentali che nelle finalità dell'istituzione.

Promotore della costituzione del tiro a segno nazionale, con la unificazione delle società di tiro a segno allora esistenti, fu Garibaldi. Le sue proposte sull'ordinamento del tiro a segno nazionale furono tradotte in legge nel 1882, cioè nell'anno stesso in cui egli moriva nella solitaria Caprera.

La legge citata, nei suoi lineamenti essenziali, è quella che ancora oggi disciplina il tiro a segno nazionale. Le successive leggi, ed in specie quella del periodo compreso tra le due grandi guerre, non hanno alterato il carattere e le finalità dell'istituzione.

Tra tali leggi oggi ancora interessa quella 4 giugno 1936, n. 1143, per effetto della quale il tiro a segno nazionale ebbe un nuovo assetto in relazione all'indirizzo politico del tempo. Sciolta la milizia che forniva le cariche direttive, abolita l'istruzione *pre* e *post* militare, tale legge oggi rimane praticamente in vigore solo per i servizi di istituto che le sezioni di tiro a segno nazionale continuano ad assolvere: corsi di lezioni regolamentari di tiro per coloro che prestano servizio armato

presso enti pubblici e privati (guardie giurate armate, e cioè, vigili urbani, vigili notturni, guardie campestri, forestali, personale di custodia, eccetera), nonché per coloro che chiedono il permesso di porto d'armi.

Istituzione dello Stato regolata con leggi, il tiro a segno nazionale, dalla sua costituzione nel 1882 ad oggi, ha vissuto due distinti periodi e si è avviato a viverne il terzo.

Nel primo periodo, che termina con la prima grande guerra, il tiro a segno nazionale dipende dal Ministero della guerra ed assolve compiti paramilitari. L'attività di tiro ha valore ai fini di facilitazioni e riduzioni nella ferma di leva, di ritardi nel servizio e di esenzione nei richiami. L'esenzione dal servizio per ragioni sociali e familiari (coscritti di terza categoria), la riduzione di ferma (seconda categoria e volontariato), il ritardo nel servizio (universitari), la scelta dell'arma eccetera, sono tutte provvidenze subordinate alla iscrizione al tiro a segno nazionale, alla frequenza all'attività di tiro ed al conseguimento di determinati risultati.

Gli aspetti sportivi del tiro incominciano ad affermarsi con unioni fra tiratori di punta, dalle quali trae origine l'Unione italiana di tiro a segno; l'attività di tiro è praticata su larghissima base.

Nel secondo periodo, fra le due grandi guerre, il tiro a segno nazionale passa alla

milizia con diretta dipendenza dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, con il complesso delle leggi emanate fra il 1930 e il 1936 e riassunte nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, il tiro a segno nazionale viene abbinato all'istruzione *pre* e *post* militare. La frequenza dei corsi di tale istruzione, che unisce all'esercizio del tiro a segno nozioni di addestramento militare individuale e di squadra, è richiesta per la concessione di ritardi e facilitazioni di servizio cui il coscritto abbia diritto per ragioni sociali, familiari e di studio.

L'Unione italiana di tiro a segno per effetto della legge 16 febbraio 1942, n. 426, entra a far parte del CONI ed assume i compiti della organizzazione delle maggiori gare e della selezione e guida dei migliori atleti del tiro per prepararli alle grandi competizioni nazionali e internazionali.

Il terzo periodo si è faticosamente iniziato nell'immediato dopo guerra. Inizio duro, fra difficoltà ed incomprensioni, reso ancora più difficile per i danni sofferti dai poligoni di tiro in conseguenza degli eventi di guerra.

L'istituzione, per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, torna alle dipendenze del Ministero della difesa. L'Unione italiana di tiro a segno, che la dirige ed amministra sotto tutti gli aspetti, è una federazione sportiva del CONI ed è diretta da un consiglio provvisorio di amministrazione composto dal presidente e quattro consiglieri eletti e di tre rappresentanti i Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze, la cui nomina è ratificata dal Ministero della difesa.

Le sezioni funzionanti sono oggi circa 300 (su oltre 900); ma, di esse, soltanto poco più di 200 svolgono attività di tiro. Gli iscritti sono circa 250.000; per la maggior parte, però, lo sono d'obbligo (guardie giurate armate, minorenni che hanno chiesto il porto d'armi, eccetera). I tiratori sportivi che esercitano una apprezzabile attività di tiro sono circa 15.000.

Il tiro a segno viene effettuato da tiratori, con armi e cartucce, nei poligoni di tiro. I tiratori non mancano; le armi e le cartucce, seppure costose, non difettano; il fattore che condiziona e limita l'attività di tiro è quello dei poligoni.

I poligoni di tiro a segno nazionale sono circa 700. Di essi, oggi, sono in tutto o parzialmente riattivati soltanto 200. Fino al 1934 erano proprietà delle sezioni. Passati allo Stato per effetto dell'articolo 3 della legge 4 giugno 1934, n. 950, sono oggi considerati beni demaniali (demanio pubblico).

Il processo formativo dei poligoni di tiro è variato caso per caso; ma, di massima furono

a suo tempo costruiti su aree demaniali e con fondi concessi per tre quinti dallo Stato e per un quinto rispettivamente dalle province e dai comuni. Peraltro non raramente le aree furono donate da appassionati del tiro, veri e propri mecenati del tiro a segno nazionale, oppure furono acquistate con sottoscrizioni dei tiratori locali, sospinti dal desiderio di possedere nella propria residenza la palestra nella quale esplicare la loro seria e virile passione sportiva per il tiro.

Una volta costruiti, quale che fosse stato il processo formativo, i poligoni venivano passati in proprietà alle sezioni locali di tiro a segno per la custodia, manutenzione ed esercizio del tiro. Le sezioni ne divenivano quindi proprietarie, pur trattandosi di un diritto di proprietà *sui generis*, limitato e vincolato.

In pratica però le sezioni, in specie le minori, nel mentre ne curavano l'esercizio, non raramente ne trascuravano la custodia e la manutenzione. Interveneva allora il genio militare a porre rimedio alle situazioni più deficitarie. Ma, proprio in relazione a questa carenza, con la legge 4 giugno 1934, n. 950, i poligoni passarono al demanio dello Stato, senza alcun compenso alle sezioni, quale ne fosse la loro provenienza. Alle sezioni rimase il diritto di uso gratuito.

Fu questo un abuso perpetrato a danno delle sezioni? Forse sì; ma bisogna considerare lo scopo del provvedimento che fu quello di dare in consegna i poligoni al genio militare, unico ente che era allora in condizioni di bene custodirli, di assicurarne la manutenzione, di ammodernarli e di migliorarne la funzionalità.

Si tratta perciò di un provvedimento, sul momento ed almeno nelle intenzioni, opportuno. I guai sono intervenuti successivamente, non per la inadempienza dei propositi, ma perché, quattro anni dopo, e mentre lo sport del tiro toccava in estensione ed in elevazione traguardi mai raggiunti, sopraggiungeva la guerra con tutto quello che ne è seguito.

Contro il tiro a segno nazionale si accanirono un po' tutti, dimenticando che esso era una vecchia istituzione dello Stato e non una creatura del regime.

I poligoni subirono la sorte dei monumenti romani con le invasioni barbariche. Tedeschi prima ed anglo-americani poi li considerano campi per ogni esperienza di tiro, anche con armi di grosso calibro e con proiettili scoppianti, mandando alla malora installazioni ed impianti. La popolazione del luogo, li considerò terra di nessuno o, peggio, depositi di

materiale da costruzione dai quali si potesse attingere senza riguardo.

Da questa opera di distruzione sono pochi i poligoni che rimasero indenni.

È doveroso aggiungere che, successivamente, il genio militare qualche lavoro ha fatto per salvaguardare la stabilità degli immobili in alcuni poligoni, fra i più importanti, segnalati dall'Unione italiana di tiro a segno. E ancora, lavori per migliorarne la funzionalità e modernizzare gli impianti sono stati compiuti con notevoli sovvenzioni del CONI. All'infuori degli impianti costruiti in Roma per le Olimpiadi, si è trattato, però, di ben poca cosa in confronto alle necessità generali nazionali.

Questa la situazione molto grave e veramente lacrimevole dei poligoni, che impastoia e ritarda lo sviluppo dello sport del tiro a segno.

Il riordinamento legislativo per adeguare l'istituzione alle esigenze e alle possibilità odierne è previsto, anzi richiesto, dal citato decreto del 1944.

I principi basilari del disegno di legge da tempo allo studio del Governo sono questi:

a) i fini istituzionali rimangono immutati, ma sono perseguiti unicamente con l'attività sportiva di tiro;

b) la Unione italiana di tiro a segno, è organo del CONI e riunisce in un organismo nazionale le attuali sezioni trasformate in società;

c) la Unione è sottoposta al controllo dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze, per quanto ha attinenza all'uso delle armi e dei poligoni ed al ridimensionamento ed ammodernamento di questi ultimi;

d) le sezioni conservano i compiti istituzionali e l'uso gratuito dei poligoni.

I poligoni furono a suo tempo costruiti per il tiro con fucile di ordinanza modello 1891 e con cartucce a pallottola frangibile per le distanze fino a 300 metri. Oggi i fucili di ordinanza usano soltanto cartucce a pallottola intera e blindata e, perciò, l'uso di essi, a meno di particolari condizioni di sicurezza proprie di alcuni poligoni (Torino, Vercelli, Somma Lombardo, Brescia, Codogno, Cividale, Osoppo, Imola, L'Aquila, Carrara, Spoleto, Cesano di Roma eccetera), va limitato ai campi di tiro aperti nei quali la sicurezza è data dalla configurazione dell'ambiente o dallo sgombero dell'area di tiro.

Nei poligoni oggi si può sparare soltanto con armamento ridotto calibro 5,6 millimetri alle distanze di 50 metri con carabine e 25 metri con pistole, come è di uso internazionale. Dato ciò, si rende non soltanto oppor-

tuno per migliorarne la funzionalità, ma anche necessario per maggiore sicurezza, il ridimensionamento dei poligoni nel senso della profondità, con il risultato che circa due terzi dell'area di sedime si rende esuberante e, perciò, disponibile per altro uso.

Oggi, che quasi ovunque la periferia degli abitati si è estesa fino ed oltre i poligoni, tale area ha alto valore edile. Ove venga alienata ed il ricavato posto a profitto della parte residua, su questa ultima possono essere compiuti tutti i lavori di ricostruzione e ammodernamento necessari, per realizzare un moderno, sicuro e bene attrezzato poligono di tiro con l'armamento di calibro ridotto predetto.

Il ridimensionamento consente, perciò, di vendere una parte dell'area del poligono e di destinare il ricavato al Ministero della difesa per il concorso al finanziamento dei lavori a favore del poligono stesso, o di altri poligoni, senza alcun onere per lo Stato.

Nelle principali nazioni che hanno in alto concetto la difesa, al tiro a segno viene riconosciuto notevole interesse militare.

Ma questo pubblico interesse si ingigantisce quando, come nel nostro caso, le sezioni di tiro a segno nazionale provvedono all'addestramento di alcune categorie di personale obbligato (guardie giurate) e, nella maggior parte dei poligoni di tiro, compiono il normale addestramento preliminare unità delle Forze armate dei corpi di polizia (80.000 carabinieri, 75.000 guardie di pubblica sicurezza, 40.000 guardie di finanza e molte decine di migliaia di guardie comunali), articolate in frazioni anche esigue, spaziate su tutto il territorio nazionale.

Nelle forze e nei corpi armati dello Stato delle principali nazioni l'addestramento preliminare al tiro, per ragioni prevalentemente pratiche ed economiche, viene compiuto con l'armamento di calibro ridotto in uso nel tiro a segno nazionale. I militari, già sufficientemente addestrati, passano poi a perfezionare la loro abilità nel tiro con le armi di ordinanza, che richiedono esercitazioni più impegnative e fanno uso di cartucce più costose.

Affinché questi pubblici interessi, di natura militare e civile, possano essere soddisfatti è necessario che i poligoni di tiro siano ridimensionati, ammodernati e mantenuti efficienti.

Alla realizzazione di tale scopo si provvede con la proposta di legge che si sottopone all'esame ed approvazione degli onorevoli colleghi.

Il provvedimento, come già detto, non comporta alcun onere per lo Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I poligoni di tiro a segno necessari all'attività delle sezioni di tiro a segno nazionale possono essere, previo benestare del Ministero della difesa, ripristinati, ammodernati o ridimensionati a cura e spese delle sezioni interessate che, ai sensi della legge 4 giugno 1936, n. 1143, li hanno in uso gratuito per l'esercizio del tiro.

Nel caso di ridimensionamento del campo o poligono per il tiro con armamento di calibro ridotto alle distanze fino a 50 metri, l'area che risulterà esuberante potrà essere, su proposta delle sezioni interessate o dell'Unione italiana di tiro a segno, sclassificata dall'amministrazione militare e alienata dall'amministrazione finanziaria.

### ART. 2.

Il ricavato della vendita dell'area esuberante deve essere utilizzato, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge, per i lavori di ridimensionamento del poligono di tiro o di altro poligono necessario alle esigenze del tiro a segno nazionale e delle forze e corpi armati dello Stato.

Il ricavato di cui al comma precedente è assegnato nella misura dell'80 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa che lo destina ai lavori di ridimensionamento, nell'ambito delle sue competenze.

### ART. 3.

Allo stesso modo e per lo stesso fine potranno essere alienati i poligoni di tiro che risultassero esuberanti alle necessità delle sezioni di tiro a segno nazionale e delle forze e corpi armati dello Stato.

### ART. 4.

I fondi non utilizzati dal Ministero della difesa negli esercizi in cui viene effettuato lo stanziamento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

### ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per le finalità della presente legge.